



*Comune di Chieti*  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Prot. n. 34531

Chieti, 18 maggio 2020

## **ORDINANZA SINDACALE N. 292**

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Provvedimenti per la riapertura di specifiche attività e strutture pubbliche.**

### **IL SINDACO**

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere ancora particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza 20.03.2020 del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare gli allegati 4 “*misure igienico-sanitarie*” e 5 “*misure per gli esercizi commerciali*”;

Visto il D.L. 16.05.2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Viste le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del 07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del 30.04.2020;

Vista in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 che all'art. 4 punto b), con specifico riferimento ai mercati scoperti, stabilisce quanto segue:

*“i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:*

- i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;*
- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;*
- iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;*

- v. *l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;*
- vi. *rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- vii. *distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- viii. *presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita; “*

Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020” nella quale, tra l'altro, in ordine al commercio su area pubblica dispone quanto segue:

*“17. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);*

*18. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva”;*

Ritenuto, in tale contesto, di poter avviare una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, avendo cura della evoluzione della situazione epidemiologica;

Per quanto sopra esposto, ravvisata la possibilità di:

- disporre la ripresa delle vendite al dettaglio su aree pubbliche nei mercati settimanali cittadini del **martedì, mercoledì e sabato**, come individuati nel vigente piano commerciale approvato con deliberazione di C.C. 540 del 28 ottobre 2019, individuando le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54/2020, così come integrata dall'Allegato n. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020;
- disporre la delocalizzazione temporanea del mercato settimanale cittadino del **venerdì** (per i soli giorni del 22 e 29 maggio 2020) – con presenza sia del settore alimentare che di quello non alimentare – non essendo possibile, nel tratto di Corso Marrucino - area utilizzata, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di C.C. 540 del 28 ottobre 2019 per lo svolgimento del predetto mercato - il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza regionale n. 54, punto 4, lettera b) in via Della Liberazione, intersezione con viale Amendola e tratto di Via XXIV Maggio, intersezione con Viale Europa, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni come disposte al precedente punto.

Visto l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista l'Ordinanza n. 116 del 20.03.2012 avente ad oggetto “Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione ai sensi del D.L. n. 201/2011, convertito con la L. n. 214/2011”;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291/2020;

per le motivazioni di cui in narrativa,

## DISPONE

La riapertura della Villa Comunale, con esclusione delle aree giochi. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso come sciarpe, foulard o simili.

La riapertura del Cimitero comunale di S. Anna, con il seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:30 alle ore 18:00. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso come sciarpe, foulard o simili.

La riapertura, da martedì 19 maggio 2020, dei mercati cittadini settimanali del **martedì, mercoledì e sabato**, con presenza sia del settore alimentare che di quello non alimentare, nella collocazione ed area complessivamente indicata dal vigente Piano Commerciale, approvato con deliberazione di C.C. n.540 del 28 ottobre 2019, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.54/2020, così come integrata dall'Allegato n.9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020:

- mercato settimanale del **martedì** da svolgersi nell'area di Piazza Garibaldi;
- mercato settimanale del **mercoledì** da svolgersi nell'area di Via Amiterno e Piazza Feltrino;
- mercato settimanale del **sabato** da svolgersi nell'area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente il mercato coperto di Via Ortona.

La riapertura del mercato cittadino settimanale del **venerdì** – per le sole date del 22 e 29 maggio 2020 – con presenza sia del settore alimentare che di quello non alimentare. Vista l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale nel tratto di Corso Marrucino -area utilizzata, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 540 del 28 ottobre 2019-, né il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza regionale n. 54, punto 4, lettera b), i banchi precedentemente allocati lungo corso Marrucino, temporaneamente, saranno delocalizzati in via della Liberazione, da piazza Trento e Trieste e sino all'intersezione con viale Amendola e in Via XXIV Maggio, intersezione con Viale Europa. E' fatto obbligo di adottare idonee precauzioni ed in specie quelle previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54/2020, così come integrata dall'Allegato n. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020, così come disposto al precedente punto.

E' consentita l'apertura dei predetti mercati per tutti i settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Gli operatori devono provvedere a sistemarsi nell'area attrezzata dall'Ente nel rispetto delle modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.54/2020, così come integrata dall'allegato n.9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 e secondo le indicazioni che saranno date in loco dalla Polizia Municipale, dal Responsabile del mercato e con il supporto di volontari della Protezione Civile;
- È vietata qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno un metro, l'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi; non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale, ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del Covid-19;
- Ogni operatore commerciale deve posizionare un *dispenser* per detergere le mani e raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di dispenser e contenitori per più banchi limitrofi;
- Ogni operatore commerciale deve esporre in maniera del tutto visibile il *vademecum* recante le indicazioni sulle misure di igiene da adottare, in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati;
- Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco il titolare, un dipendente, un familiare coadiuvante nel rispetto delle regole indicate dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale, ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;
- Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal protocollo regionale;
- Durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente;
- I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;

- È vietata la somministrazione ed il consumo dei generi alimentari sul posto, nell'area mercatale e nelle immediate vicinanze;
- Al momento della chiusura del mercato, tutti gli operatori sono obbligati a ripulire la propria area di vendita da tutto il materiale di risulta generato durante lo svolgimento del mercato;
- Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso;
- Non è consentita l'attività di spunta ad eccezione dei mercati del mercoledì e sabato per i soli posteggi liberi, non ancora assegnati.

Per gli esercizi commerciali in sede fissa, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali equiparate all'attività di somministrazione degli alimenti (rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie e simili), sono abrogati gli obblighi relativi al rispetto di predeterminati orari di apertura e di chiusura, della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale (turno). L'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti.

Dal 18 maggio 2020, come da Ordinanza n. 59 del Presidente della Giunta Regionale ed in osservanza del DPCM 17.05.2020, sono consentite le seguenti attività:

1. l'apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all'Allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di ristorazione" (Allegato 1 Ordinanza n.59/2020), redatto tenuto di quanto indicato nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" presentato in data 12 maggio 2020 dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;
2. le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all'Allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti" (Allegato 2 Ordinanza n.59/2020);
3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell'Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
4. le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere" (Allegato 4 Ordinanza n.59/2020);
5. è consentita l'apertura delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici" (Allegato 5 Ordinanza n.59/2020);
6. di precisare che le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
7. è consentita l'apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n.75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n.75/1995 ss.mm.ii." (Allegato 6 Ordinanza n.59/2020);
8. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n.75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
9. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla L.R. n.75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;
10. è consentita l'apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n.38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio dell'attività degli agriturismi" (Allegato 7 Ordinanza n.59/2020);
11. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n.38, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
12. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n.38, ove compatibili;
13. che per quanto concerne l'ospitalità nella ricettività extralberghiera: a) è consentita l'attività della ricettività extralberghiera e dei *bed & breakfast* il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute; b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento, redatto alla luce

dell'emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;

14. relativamente alle autoscuole: a) l'art.1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all'art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell'attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell'idoneità; b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell'Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l'automobile un "luogo di lavoro" e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell'istruttore e del discente e la sanificazione dell'automobile dopo ogni guida; c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica" (Allegato 8 Ordinanza n.59/2020); d) è consentita l'attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all'attività didattica;
15. è consentito l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
16. l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)" (Allegato 9 Ordinanza n.59/2020);
17. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
18. l'esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa" (Allegato 10 Ordinanza n.59/2020);
19. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva.
20. che, relativamente alla vendita da asporto:
  - a) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificato, ma non esaustivo);
  - b) rimane fermo, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nella superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall'esercizio in cui è vietato sostare;
  - c) l'asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali;
  - d) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l'asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
21. che, relativamente alle attività artigianali, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall'Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:
  - a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
  - b) facciano ricorso all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) rispettino gli obblighi imposti dall'Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

22. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:
- a) l'Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56/2020 è da intendersi nel senso che all'interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
  - b) a tal riguardo, si segnala che per "operatore", al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni;
  - c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita o tramite l'alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l'applicazione di pannelli in plexiglass;
  - d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l'addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l'altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente necessario;
  - e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;
  - f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
  - g) l'abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
  - h) l'uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli operatori sprovvisti di calzature adatte all'igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.
23. che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;
24. che rimane sospesa l'attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all'interno di bar, pubblici esercizi e/o affini.

## **CONFERMA**

### Lo svolgimento dei seguenti mercati agricoli cittadini:

- a. mercato agricolo di Via Ortona;
- b. mercato agricolo di Vico Monaco La Valletta;
- c. mercato agricolo di Piazza Malta.

### La chiusura delle seguenti aree gioco:

- a. Aree giochi attrezzate villa comunale;
- b. Area giochi attrezzata località San Martino;
- c. Area giochi attrezzata località Tricalle;
- d. Area giochi attrezzata località Madonna del Freddo;
- e. Area giochi attrezzata via Pescasseroli;
- f. Area giochi attrezzata Villaggio Celdit;
- g. Area giochi attrezzata Via Saline;
- h. Area giochi attrezzata Via Amiterno;
- i. Area giochi attrezzata Via Fulgenzio La Valle;
- j. Area giochi attrezzata Villaggio Maranca;
- k. Area giochi attrezzata Via Molino.

**Il Sindaco, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 9, D.L. n. 33 del 16.05.2020, può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

**Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 18 maggio al 30 giugno 2020.**

### **INCARICA**

I competenti uffici comunali, con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente con il dettato di cui all'Ordinanza n.54/2020 del Presidente della Giunta Regionale, così come integrata dall'Allegato n.9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020.

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto.

### **DISPONE ALTRESI'**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Questura di Chieti;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al I Settore Attività Produttive;
- al V Settore LL.PP.;
- alla Teateservizi S.r.l.;
- alla Società Formula Ambiente;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

*Il Sindaco*  
*Avv. Umberto Di Primio*

